



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

III SEZIONE CIVILE

Il Giudice dell'esecuzione, in persona del dott. Alessandro Auletta,
letti gli atti del procedimento **n. 2254/2023**,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.11.2023,

CONSIDERATO CHE:

con provvedimento del 18.10.2023 è stata profilata alle parti la questione della inefficacia del pignoramento per violazione dell'art. 543, comma 5, c.p.c., come modificato;

in tale sede si è chiarito, per quanto qui di interesse, che:

la disposizione in questione (introdotta dalla l. 206 del 2021 e quindi applicantesi al presente procedimento) prevede quanto segue:

il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo (...). La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento;

è comune sia nella giurisprudenza di merito (Trib. Ferrara, 6.11.2022; Trib. Caltanissetta, 7.1.2023; Trib. Napoli Nord, 18.5.2023) che in dottrina (che non può essere in questa sede citata stante il divieto di cui all'art. 118, comma 3, d.a. c.p.c.) il convincimento che laddove si allude alla "udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento" ci si riferisca (appunto) alla data indicata nell'atto di citazione (che è la forma dell'atto introduttivo del procedimento per espropriazione di crediti) e non a quella individuata a seguito di suo eventuale rinvio d'ufficio (come nel caso presente);

argomentare diversamente – oltre a confliggere con il dato letterale - significherebbe assegnare alla disposizione una incidenza diversa in ragione di elementi che non dipendono dal contegno delle parti, quali il maggiore o minore carico dell'Ufficio giudiziario, circostanza da cui dipende, come è noto, un più o meno ampio "differimento" delle udienze indicate in citazione;

altrettanto comune è il convincimento che, trattandosi di termine perentorio, l'adempimento debba essere completato entro tale data, non rilevando in questo frangente il principio della "scissione degli effetti della notifica";

la natura perentoria del termine si evince dalla *ratio* dell'istituto, che è quella di rendere avvertito il terzo, prima della udienza indicata in citazione, che si è effettivamente proceduto alla iscrizione a ruolo del procedimento, e questo per evitare la immobilizzazione di somme in virtù di un pignoramento poi non iscritto a ruolo; ciò detto, appare evidente che l'adempimento in questione deve essere



compiutamente eseguito entro la suddetta data, con il perfezionamento della notifica al terzo non oltre tale momento;

in dottrina, si è sostenuto che la natura perentoria del termine in esame discende non tanto dalla previsione di una conseguenza *lato sensu* sanzionatoria (l'inefficacia del pignoramento) quanto dalla "struttura di fondo del sistema introdotto e, in particolar modo, [de]l fatto che la data dell'udienza indicata dal creditore rappresenta un limite temporale automatico per l'operatività degli obblighi di custodia del terzo";

la disposizione opera la equiparazione *quoad effectum* l'omessa notifica nel termine e l'omesso deposito degli atti nel fascicolo dell'esecuzione;

la costruzione dell'attività in questione come "attività di impulso" della procedura porta a ritenere che la relativa omissione (o l'intempestivo compimento) ben possa (di per sé) determinare l'inefficacia del pignoramento;

del resto, anche in altri casi è previsto che il mancato espletamento di una attività doverosa abbia implicazioni sulla perdurante efficacia del pignoramento potremmo dire in sé e per sé;

può apparire utile il confronto con altra ipotesi riguardante il presso terzi: si allude alla inefficacia del pignoramento ex art. 543, comma 4, c.p.c., laddove il creditore non abbia provveduto, entro trenta giorni dalla iscrizione a ruolo del pignoramento, al deposito delle copie attestata di conformità del titolo, del precetto e dell'atto di citazione;

la tesi del tutto prevalente che si è formata riguardo a tale disposizione è nel senso della inefficacia del pignoramento in ragione della mera omissione dell'obbligo di deposito in capo al creditore, non rilevando che il G.E. potrebbe ordinare l'esibizione e il deposito degli atti in questione (in specie, ad esempio, del titolo esecutivo) [tra le tante, v. Trib. Milano, 29.6.2016, n. 9446, conf. da App. Milano, 13.1.2017, n. 146];

nel caso in esame, come già segnalato:

- l'atto introduttivo indica quale udienza di comparizione la data del 15.6.2023;
- l'avviso risulta notificato al debitore in data 21.6.2023 e al terzo in data 27.6.2023;
- l'avviso è stato depositato in atti in data 1.8.2023;

in definitiva, l'obiezione svolta dal creditore per cui la *ratio* dell'art. 543, comma 5, c.p.c. sarebbe da individuare nella esigenza di "tutela della effettiva conoscenza della data di udienza sia per il debitore esecutato che per il terzo pignorato" non coglie nel segno;

la funzione di "effettiva conoscenza della data di udienza" è infatti assicurata dall'atto di pignoramento e, dopo la relativa notifica, eventuali differimenti della udienza di comparizione sono comunicati alle parti nei modi previsti legge, ragion per cui l'avviso di iscrizione a ruolo non assolve alla funzione indicata dal c.p., ma a quella sopra indicata;

d'altro canto, è stato lo stesso creditore a indicare quale udienza di comparizione quella del 15.6.2023, sicché il relativo differimento non rileva per spostare in avanti il termine previsto dalla legge, che per le ragioni dette va qualificato come perentorio;



pertanto: a) la tardiva notifica dell'avviso a debitore (al quale poteva essere effettuata anche in Cancelleria) ed al terzo; b) il tardivo deposito dell'avviso implicano l'inefficacia del pignoramento, atteso che il c.p. non ha compiuto gli atti di impulso previsti dall'art. 543, comma 5, c.p.c. nei termini ivi stabiliti;

P.Q.M.

DICHIARA l'inefficacia del pignoramento;

SI COMUNICHI.

Aversa, 7.12.2023

Il G.E.

dott. Alessandro Auletta

